

REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Cremona
COMUNE di PIADENA DRIZZONA

P. G. T.
Piano di Governo del Territorio

= a seguito di fusione =
reso ai sensi e per gli effetti della L.R. 11.03.2005 n° 12


**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

= Allegato 01 - Documento Direttore
Obiettivi – Strategie – Azioni di Piano



arch. mario gazzoli – 26012 castelleone – via quadelle 2/a

 ***il territorio***
(Piadena Drizzona)



premesse

L'integrazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) costituisce il primo adempimento per l'attuazione della L.R. n° 31 del 28/11/2014 “*disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*”; la Regione con tale atto (P.T.R.) ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire le politiche in materia di consumo di suolo e di rigenerazione urbana e territoriale.

Pertanto, Regione Lombardia con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018 ha approvato definitivamente la “variante di integrazione al P.T.R.” che ne ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019 con la pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e Concorsi, (*vedi comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019*).

I P.G.T. e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal P.T.R. stesso, al fine della riduzione del consumo di suolo.

Il P.T.R. attraverso il suo documento “**Criteri per l'attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo**” determina lo strumento operativo più importante (per le Province, la Città metropolitana ed i Comuni) di riferimento per l'adeguamento dei rispettivi piani (PTCP, PTM, PGT).

I contenuti di tale documento riguardano principalmente: *la soglia di riduzione del consumo di suolo, la stima dei fabbisogni, i criteri di qualità per l'applicazione della soglia, i criteri per la redazione della carta del consumo di suolo del P.G.T., i criteri per la rigenerazione territoriale e urbana, il monitoraggio del consumo di suolo*.

La **Carta comunale del consumo di suolo** del P.G.T. rappresenta l'intero territorio comunale classificato in tre macro voci: **superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile, superficie agricola o naturale** (*con relative sottoclassi e dati quantitativi riportati in forma tabellare*). A queste si sovrappongono, se presenti, le “**aree della rigenerazione**”.

La revisione della L.R. n° 12/2005, connessa con la revisione della L.R. n° 31/2014, determina il futuro della pianificazione territoriale e rappresenta la nuova cultura che avanza nelle rielaborazioni degli strumenti urbanistici e, nella fattispecie predominante, nella determinazione dei Documenti di Piano; il tutto è posto al fine di contenere il consumo di suolo e di assegnare ad un territorio la “rigenerazione urbana”, l'uso del tessuto urbanizzato, nonché, se ritenuto opportuno, una pianificazione sovralocale tesa alla “rigenerazione territoriale”.

A tale proposito, Regione Lombardia, con la recentissima L.R. 26/11/2019 n° 18 ha dettato: misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente, oltre alle modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (*Legge per il governo del territorio*) e ad altre leggi regionali, in primis la L.R. n° 31/2014

Ne deriva quindi la finalità, nei tre livelli Regione/Provincia/Comune, di riorganizzare il “**governo del territorio**” nei suoi molteplici aspetti e funzioni: *geologico, sismico, idrogeologico, ambientale, infrastrutturale, dell'uso del suolo, socio-economico, culturale, dello sviluppo sostenibile, della rigenerazione urbana e territoriale, parchi e zone di tutela, recupero aree degradate e recupero dell'edificato, rigenerazione delle opere incongrue nel territorio agricolo, valorizzazione degli ambiti agricoli e delle aree destinate all'agricoltura*.

principi generali

E' pertanto auspicabile, al fine di ottenere uno strumento di P.G.T. efficace ed adeguato, che il Comune provveda alla revisione dei propri strumenti urbanistici (P.G.T.) altresì mediante la redazione della “**carta del consumo di suolo**”, così come dovranno provvedere all'individuazione della modalità comunale per la definizione della “**soglia di riduzione del consumo di suolo**” ed ancorché provvedere alla individuazione di ambiti e delle metodologie finalizzate alla “**rigenerazione urbana**” dettandone normative e dimensionamenti anche in attuazione dei criteri regionali e provinciali coordinati; *[[in merito alla “rigenerazione urbana” ed alla “rigenerazione territoriale” si fa esplicito riferimento alla recente L.R. 26.11.2019 n° 18, ancorché integrativa alla L.R. n° 12/2005 ed alla L.R. n° 31/2014]]*.

In relazione al fabbisogno, in adeguamento per le recenti integrazioni e modificazioni introdotte nella L.R. n° 12/2005, i Comuni della Provincia di Cremona, dovranno avere ridotto il fabbisogno di suolo con una soglia compresa tra il 20% ed il 25%, da computarsi sulla pianificazione alla data del 02 dicembre 2014 (*data di entrata in vigore della L.R. n° 31/2014*).

La Provincia di Cremona nel proprio P.T.C.P. verifica gli elementi conoscitivi riportati nelle schede dei **Q.A.R.** (*Quadri Ambientali di Riferimento*) al fine di determinarne la differenziazione per insiemi di Comuni ed ancorché può proporre alla Regione una rimodulazione degli stessi, anche su istanza da parte dei Comuni coinvolti.

La Provincia di Cremona è altresì suddivisa dal P.T.R. in due Ato (Ambiti territoriali omogenei: Cremasco e Cremonese); la finalità degli Ato è quella di identificare una scala territoriale intermedia tra Provincia e Comuni affinché possa trovare attuazione la politica di riduzione del consumo di suolo in una logica di territorializzazione dei criteri, degli indirizzi e delle linee tecniche del P.T.R..

disposizioni generali

La L.R. 28/11/2014 n° 31 e la L.R. 26/11/2019 n° 18 dettano nuove disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato, lasciando altresì ai Comuni la revisione e l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici attraverso i criteri stabiliti dal P.T.R. (vedi D.c.r. 19/12/2018 n° 411), le modalità per il calcolo del fabbisogno comunale per la residenza e per le attività produttive di beni e servizi, nonché la redazione della “**carta del consumo di suolo**”, secondo criteri omogenei e condivisi.

In stretta sintesi, le disposizioni prevalenti dettate dalla L.R. n° 18/2019, alcune delle quali direttamente applicabili dalla data di entrata in vigore della legge stessa (14/12/2019) ed altre che lo saranno solo dopo gli adempimenti dei Comuni e della Regione Lombardia, sono così rappresentate:

a/ - Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, negli ambiti della rigenerazione *individuati con le modalità dell'art. 8 comma 2 let. e quinquies*), applicazione di una riduzione del contributo di costruzione del 50% (*con possibilità per i Comuni di disporre ulteriori riduzioni*);

b/ - Per gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma e/o di ampliamento mediante l'utilizzo di premialità dei diritti edificatori, abbattimento del 60% degli oneri di urbanizzazione (*con possibilità per i Comuni di disporre ulteriori riduzioni*);

c/ - Maggiorazione del contributo afferente il “costo di costruzione” (*già previsto nella L.R. n° 31/2014*):
= minima del 30% (*salvo il Comune abbia deliberato una percentuale diversa compresa fra il 30 e il 40%*) per interventi che consumano suolo agricolo;

= pari al 20% per gli interventi che consumano suolo agricolo all'interno del Tessuto Urbano Consolidato;

= pari al 50% per gli interventi di logistica o autotrasporto non ricadenti in aree di rigenerazione;

Si evidenzia che gli importi di cui alle lettere a), b), c) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale. [Fermo restando la maggiorazione **già disposta** dal c. 2bis dell'art. 43 della L.R. n° 12/2005 e per tale disposto l'obbligo di destinazione e realizzazione da parte del Comune]

d/ - All'elenco delle opere di urbanizzazione secondaria sono aggiunti gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e con gli interventi di gestione sostenibile delle acque meteoriche;

e/ - Possibilità di dedurre i costi delle cosiddette opere “extra oneri” (negli strumenti convenzionati) dal contributo sul costo di costruzione;

f/ - Il costo di costruzione non può superare il 50% del valore determinato per le nuove costruzioni relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia anche comportanti demolizione e ricostruzione;

g/ - Non vengono computati ai fini del calcolo delle altezze minime dei locali previste dai regolamenti comunali, i volumi strettamente necessari per la realizzazione di interventi edilizi e l'installazione degli impianti finalizzati all'efficientamento energetico, aumento del benessere abitativo e della sicurezza sismica; in alternativa, è prevista la deroga all'altezza massima prevista nei P.G.T. nel limite del 10% ;

h/ - Potenziamento dell'indifferenza funzionale: sono in ogni caso tra loro compatibili, anche in deroga a prescrizioni o limitazioni eventualmente presenti nel P.G.T., alcune destinazioni urbanistiche (*residenziale, commerciale di vicinato, artigianale di servizio; uffici e strutture ricettive fino a 500 mq. di superficie lorda*);

k/- La legge stabilisce una specifica “semplificazione” del “cambio di destinazione d'uso” e nel senso che nella superficie urbanizzata, come definita nel Piano Territoriale Regionale (PTR), non hanno rilevanza, ai fini del cambiamento di destinazione d'uso, eventuali differenziazioni previste dai P.G.T. all'interno delle categorie dell'art. 23 ter del d.p.r. n. 380/2001; tale disposizione tuttavia non si applica alle destinazioni esplicitamente escluse dal P.G.T., nonché alla logistica o autotrasporto superiore a 5.000 mq, alle Grandi Strutture di Vendita (GSV) e alle attività insalubri, per le quali è richiesta una previsione esplicita all'interno del P.G.T. stesso;

l/ - E' sempre consentito, *all'interno del perimetro dei Distretti del Commercio*, anche in deroga alle disposizioni del P.G.T., a titolo gratuito e non è assoggettato al reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'esercizio di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio;

lj - Tra i fabbricati inseriti nei piani attuativi, e in tutti gli ambiti con planivolumetrico oggetto di convenzionamento unitario, sono applicabili le deroghe alle distanze; nonché sono apportate modifiche alla disciplina relativa alla realizzazione dei rivestimenti esterni delle strutture opache verticali e orizzontali degli edifici esistenti finalizzata al raggiungimento o al miglioramento dei valori di trasmittanza termica (modifica alla L.R. n° 31/2014);

mj - Le disposizioni in materia edilizia contenute nella L.R. n° 12/2005 vengono collegate alla disciplina statale di cui al d.p.r. n. 380/2001, con soppressione della elencazione dettata all'art. 27; altresì si adegua la modulistica edilizia unificata e standardizzata; inoltre si rendono collegate alla normativa regionale le "Definizioni Tecniche Uniformi" stabilite dal Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con d.g.r. n. 695 del 24/10/2018 e per il quale tutti i Comuni ne devono provvedere con il proprio Regolamento Edilizio Comunale; si estende la SCIA (*in alternativa al Permesso di Costruire*), anche per gli ampliamenti di edifici esistenti oltre che l'estensione del Permesso di Costruire Convenzionato per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel TUC (*Tessuto Urbano Consolidato*);

nj - La norma transitoria dettata dalla L.R. n° 31/2014 all'art. 5 c. 4 - primo periodo è estesa anche ai P.G.T. entrati in vigore successivamente al 2.12.2014, consentendone varianti purché con il "bilancio ecologico" non superiore a zero;

oj - La L.R. n° 18/2019 riformula, in sostituzione, la normativa pertinente i P.I.I. e, nella fattispecie, in particolare: per i Programmi integrati di intervento (PII) approvati successivamente all'entrata in vigore della l.r. 18/19, al fine di rendere lo strumento più flessibile:

- *è introdotta la possibilità, per aree di notevole estensione territoriale e complessità, di attuazione per fasi successive o per stralci funzionali e durate anche superiori ai 10 anni (l.r. 18/19, art. 3, c. 1, lett. u) e lettera x) - l.r. 12/05, art. 87 sostituito - c.2 bis, e art. 93, c. 1, modificato);*
- *Il proponente può presentare una valutazione economico finanziaria a supporto della quantificazione della dotazione di aree ed attrezzature pubbliche;*
- *è prevista l'applicazione dell'indifferenziazione delle destinazioni d'uso tra quelle già assegnate dallo strumento urbanistico all'ambito di intervento.*

Il Comune può decidere di applicare tale normativa **anche ai PII** già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della l.r. 18/19.

pj - Individuazione nel Documento di Piano delle attività produttive e logistiche, da localizzare prioritariamente negli ambiti di rigenerazione - l.r. 18/19, art. 3, c. 1, lett. j) – l.r. 12/05, art. 8, c. 2, nuova lett. e-sexies.

qj - Individuazione nel Piano delle Regole degli immobili dismessi che causano particolari criticità (salute, sicurezza idraulica e strutturale, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio) con possibilità di individuazione da parte del privato con perizia asseverata giurata; la **delibera** di individuazione viene **aggiornata annualmente**.

E' prevista la possibilità da parte dei proprietari di dimostrare la non applicabilità delle misure.

Le disposizioni **non si applicano agli immobili eseguiti senza titolo abilitativo** e a quelli situati in aree soggette a **vincolo di inedificabilità assoluta**. l.r. 18/19, art. 4, c. 1 lett. a) - l.r. 12/05, nuovo art. 40 bis, c.3 con le sue successive modificazioni.

È prevista l'applicazione degli **incentivi anche agli immobili di proprietà pubblica** in caso di approvazione del progetto di rigenerazione o di alienazione o conferimento a un fondo entro tre anni. l.r. 18/19, art. 4, c. 1 lett. a) - l.r. 12/05 art. 40 bis, c. 11.

rj recupero degli edifici rurali dismessi o abbandonati

Disposizioni applicabili **agli edifici rurali** che versano in stato di dismissione o abbandono da almeno 3 anni alla data di entrata in vigore della legge. l.r. 18/19, art. 4, c. 1 lett. b) - l.r. 12/05, nuovo art. 40 ter, c.2.

disposizioni particolari

– in modo particolare, con riferimento agli adempimenti in attuazione della L.R. n° 31/2014 e della L.R. n° 18/2019, i Comuni potranno :

- 1) – Individuare, a mezzo di specifico elaborato denominato “**Carta del consumo di suolo**”, la superficie agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, contaminate, soggette a interventi di bonifica ambientale e bonificate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce parte integrante di ogni variante del P.G.T. che prevede consumo di suolo o anche un nuovo documento di piano; l'approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo;
- 2) – Individuare, con delibera di Consiglio Comunale, gli ambiti della rigenerazione, per i quali i Comuni possono prevedere azioni di semplificazione dei procedimenti e di incentivazione anche economica, usi temporanei e sviluppo di studi di fattibilità economica e urbanistica. Fino alla individuazione degli ambiti della rigenerazione, i Comuni non possono accedere agli specifici finanziamenti previsti dalla legge per gli interventi di rigenerazione e i relativi studi di fattibilità economica e urbanistica. Per gli interventi di rigenerazione sono riconosciute premialità nei finanziamenti regionali di settore;
- 3) – Adeguare, per i Comuni con popolazione ≤ 2.000 abitanti, il proprio P.G.T. entro 24 mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana all'integrazione del PTR (preferibilmente fatta salva la facoltà di adeguamento del P.G.T. ai contenuti del PTR integrato, prevista all'art. 5, c. 4, quinto periodo, L.R. n. 31/2014);
- 4) – Elaborare la bozza base della convenzione al fine di applicare la nuova normativa sugli usi temporanei, su specifiche aree ed edifici, nonché al fine di attivare processi di recupero e valorizzazione di edifici dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati, e incentivare lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali (escluse le attrezzature religiose e le sale da gioco);
- 5) - Deliberare la individuazione degli ambiti di esclusione dall'applicazione della disciplina per il recupero dei piani terra (estensione delle norme per il recupero dei seminterrati ex lege n. 7/2017 anche ai piani terra) da assumere entro il 30/6/2020, termine oltre il quale entra in vigore la disciplina senza esclusioni
- 6) – Elaborare la bozza base della convenzione, al fine di consentire, nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la possibilità di sottoscriverne appositamente per la definizione della dotazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico, anche in deroga alle dotazioni minime previste dal P.G.T., per gli insediamenti di Medie Strutture di vendita che avvengono mediante il recupero di edifici esistenti;
- 7) – Definire, all'interno del perimetro dei Distretti del Commercio, gli ambiti nei quali applicare norme per favorire l'insediamento degli esercizi commerciali di vicinato ed artigianali di servizio;
- 8) - Promuovere la realizzazione di parchi, anche sovracomunali, prevedendo che gli strumenti urbanistici possano attribuire a tali aree un incremento del 20% dei diritti edificatori da trasferire prioritariamente negli ambiti di rigenerazione;
- 9) - Deliberare in Consiglio Comunale l'individuazione delle aree o singoli immobili ove escludere l'applicazione delle deroghe (*all'altezza e alle norme quantitative, morfologiche, tipologie di intervento*) per specifiche esigenze di tutela paesaggistica e/o dall'applicazione dell'incremento dell'indice di edificabilità, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana. Le deliberazioni comunali vanno inviate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione generale regionale competente.

– inoltre i Comuni hanno:

= **Possibilità di modulazione dell'incremento 20%** dell'indice di edificabilità massimo previsto dal P.G.T., in base agli indirizzi che verranno stabiliti con Delibera di Giunta Regionale entro 6 mesi - - L.R. 12/2005, art. 11, nuovo c. 5.

= **Possibilità di modulazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione** in base agli indirizzi che verranno stabiliti con Delibera di Giunta Regionale entro 6 mesi - l.r. 12/05, art. 43, nuovo c. 2 quinquies.

= **Possibilità di disporre ulteriori riduzioni rispetto all'abbattimento del 60% degli oneri di urbanizzazione**, per gli interventi di ristrutturazione edilizia **nonché di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma e/o di ampliamento mediante l'utilizzo di premialità** dei diritti edificatori (l.r. 12/05, art. 44, c. 8 *sostituito*). Non si applica alle istanze di permesso di costruire o di piano attuativo già presentate all'entrata in vigore della legge – l.r. 18/19, art. 9, c. 3.

= **Possibilità di prevedere ulteriori riduzioni rispetto all'abbattimento del 50% della riduzione del contributo di costruzione**, negli ambiti della rigenerazione di cui all'art. 8, comma 2, lett. *e quinquies*) della l.r. n° 12/2005 (individuati nel PGT o con le modalità di cui al nuovo art. 8bis) in cui vengano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica; (l.r. 12/05, art. 43, nuovo c. 2 *quater*). Nei casi di convenzionamento, il Comune può sempre **rimodulare il contributo di costruzione sulla base di apposita valutazione economico-finanziaria**. Non si applica alle istanze di permesso di costruire o di piano attuativo già presentate all'entrata in vigore della legge (l.r. 18/19, art. 9, c. 3.). I comuni adeguano le proprie **specifiche relative alle modalità e ai requisiti per la valutazione economico-finanziaria** degli interventi a seguito della definizione dei criteri dalla Giunta regionale per la redazione di detta valutazione (l.r. 12/05, art. 43, nuovo c. 2 *quater*).

Fino alla definizione dei criteri regionali i Comuni possono procedere secondo proprie specifiche e modalità - l.r. 18/19, art. 9, c. 2.

= **Possibilità della definizione della percentuale di maggiorazione compresa fra il 30% e il 40% del contributo relativo al costo di costruzione per interventi che consumano suolo agricolo** - l.r. 12/05, art. 43, nuovo c. 2 *sexies*, lett. a).

= **Possibilità di prevedere**, anche in accordo con altri enti territoriali, forme di **perequazione territoriale intercomunale**, anche attraverso la costituzione di un **fondo finanziato** con risorse proprie o con quote degli oneri di urbanizzazione e altre risorse conseguenti la realizzazione degli interventi concordati - l.r. n° 18/19, art. 3, c. 1, lett. o) - l.r. 12/05, art. 11, nuovo c. 2 *ter*.

Oltre le sopra citate indicazioni, Regione Lombardia, ancorché in modo disgiunto dalla stessa L.R. n° 12/2005, dalla L.R. n° 31/2014 e dalla L.R. n° 18/2019, ha progressivamente emanato **ulteriori e/o precedenti indicazioni** affinché i Comuni debbano provvedere alla variante integrativa al proprio strumento di P.G.T. mediante le seguenti disposizioni :

a) = la legge Regionale 12.10.2015 n° 33 (disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche), (nonché la D.g.r. 30.11.2011 n. 2016) pone comunque un coinvolgimento dell'intero suolo comunale e la disciplina nei regolamenti;

b) = la Legge Regionale 15/marzo/2016 n° 4 (legge sulla difesa del suolo) ha apportato modifiche alla L.R. n° 11.marzo.2005 n° 12 ponendo obbligo all'adeguamento del Documento di Piano (DdP) e del Piano dei Servizi (PdS) nei rispettivi strumenti urbanistici (P.G.T.) e nel Regolamento Edilizio, per i principi stessi che la legge ha introdotto;

c) = il recente Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 – “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)” – nonché il successivo R.R. n° 8/2019 Art. 14 - impone ai Comuni l'adeguamento dei piani urbanistici (P.G.T.) e dei regolamenti edilizi (R.E.C.) ed i Comuni sono tenuti a redigere obbligatoriamente lo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico ed ancorché preliminarmente sono tenuti a redigere il Documento Semplificato del Rischio Idraulico;

d) = la D.g.r. 19.06.2017 n. 6738 detta nuove disposizioni concernenti l'attuazione del “piano di gestione dei rischi di alluvione” (PGRA) ponendo obbligo ai Comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici (P.G.T.) oltre all'adeguamento del Piano di Emergenza Comunale ed il tutto in ragione delle verifiche dello studio geologico – sismico e del rischio idraulico; (vedasi anche nota del 12/07/2017 inviata dalla Provincia di Cremona – pari oggetto); si ricorda inoltre la necessità ineludibile per i Comuni di definire il Documento di Polizia Idraulica (RIM - Reticolo idrico e Norme di polizia idraulica) come da D.g.r. 18.12.2017 n. 7581 e d.g.r. 24.10.2018 n. 698;

e) = la L.R. 11.03.2005 n° 12 pone all'art. 72 le disposizioni per i Comuni ad attuare il “Piano per le Attrezzature Religiose” quale atto separato facente parte del Piano dei Servizi nel P.G.T. == (tuttavia, allo stato attuale, la Corte Costituzionale - con sentenza n° 254/2019 - ha dichiarato l'illegittimità);

f) = la L.R. 10.03.2017 n° 7 (recupero dei vani e locali seminterrati esistente) introduce nuova normativa richiamandone anche gli articolati della L.R. n° 12/2005 ed inoltre ne stabilisce

*l'opportunità di verifica per gli ambiti da sottoporre ad esclusione; (vedasi anche recente circolare regionale prot. G1.2017.0023689 del 19/07/2017 emanata da Regione Lombardia, **nonché adeguamento, ex lege, L.R. n° 18/2019 ed ex lege L.R. 03.03.2022 n° 3**)*

g) = la L.R. 04.03.2019 n° 4, in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, **stabilisce che il P.G.T. deve ricomprendere la pianificazione delle aree cimiteriali (altresi Piano Cimiteriale già di cui al R.R. n° 4/2022);**

h) = il D.d.g. n. 12678 del 21.12.2011 pone obbligo alla verifica dei criteri in materia della prevenzione dalle esposizioni al **“gas radon”** in ambiente indoor e da codificare negli strumenti pianificatori comunali (regolamento edilizio e/o nel Piano delle Regole), nonché altresì codificato dalla recente L.R. 03.03.2022 n° 3;

i) = si richiama altresì la disciplina per la **“valorizzazione delle attività storiche e di tradizione”** di cui alla L.R. n° 5/2019 che modifica la L.R. n° 6/2010 in materia di commercio e fiere;

l) = di particolare importanza si richiama la recente **d.g.r. 18/11/2019 n. 2480** in materia di efficienza energetica degli edifici e delle serre bioclimatiche;

m) = la disciplina in materia di **“aree agricole nello stato di fatto”** dettata dall'art. 43 co. 2bis, nonché co. 2sexies della L.R. n° 12/2005 ed entrambi pertinenti alle maggio-razioni del contributo di costruzione nelle pratiche edilizie (**necessita delibera di codificazione**);

n) = sempre nella L.R. n° 31/2014 (art. 4 co. 9) e, nella fattispecie con la d.g.r. 18/11/2016 n. 5832, **è data indicazione ai Comuni:** “nell'ambito dei rispettivi piani di governo del territorio possono identificare le opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico per le quali prevedere volontari interventi di demolizione e contestuale permeabilizzazione dei suoli; la rimozione delle opere incongrue, nonché il ripristino ambientale dei suoli, comporta il riconoscimento ai soggetti interessati di diritti edificatori dimensionati secondo criteri stabiliti dal piano di governo del territorio. I diritti edificatori così riconosciuti sono utilizzabili in opportuni ambiti individuati dal piano di governo del territorio entro il tessuto urbano consolidato. Tali previsioni potranno essere attuate a condizione che gli edifici siano a norma con i permessi previsti dalla legge, non sottoposti a specifica tutela e non adibiti a uso agricolo da almeno cinque anni”;

o) = nella fattispecie della pianificazione riferita **alla difesa del suolo**, il P.G.T. dovrà quindi contenere gli aggiornamenti in merito a:

- 1.1. rischio sismico;
- 2.2. rischio idraulico/alluvionale;
- 3.3. piano tutela e uso delle acque;
- 4.4. invarianza idraulica;
- 5.5. norme tecniche delle costruzioni;
- 6.6. coerenza rispetto al Piano di Emergenza Comunale.

p) = si richiama altresì la normativa nazionale e regionale in materia di **“classificazione acustica del territorio comunale”** in netta conseguenza agli strumenti urbanistici;

q) = individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione impianti per le telecomunicazioni (L.R. n° 11/2001)

criteri procedurali

Alla luce di tutto ciò é opportuno dare avvio alla “**elaborazione generale del P.G.T.**” introducendo un percorso di adeguamento alle normative, ma soprattutto introducendone una nuova progettualità urbanistica e di pianificazione territoriale, con salto di qualità culturale, non escludendone integrazioni con territori contermini o comunque a larga scala territoriale;

A titolo esemplificativo si possono così riassumere, schematicamente, nelle diversificate competenze dei vari professionisti, i passaggi minimi essenziali da seguire:

1. deliberazione (D.G.C.) dell’avvio del procedimento di revisione del P.G.T.;
2. aggiornamento della cartografia di base del territorio comunale elaborata dai files*shp (*da chiedere direttamente e gratuitamente al SIT della Provincia*);
3. analisi, studio, elaborazione e definizione del “Documento semplificato del rischio idraulico” (art. 14 del R.R. n° 7/2017) in relazione allo strumento urbanistico vigente ed in relazione alle proposte della revisione del DdP ;
4. conseguente successivo studio, elaborazione e definizione dello “Studio comunale di gestione del rischio idraulico” quale necessaria componente della procedura di revisione ed adeguamento del P.G.T. - (L.R. n° 12/2005 e R.R. n° 7/2017 art. 14);
5. il tutto (*precedente punto 2 e punto 3*) altresì in relazione al PGRA (ed al RIM - Reticolo Idrico Minore) con Documento di Polizia Idraulica - d.g.r. n. 7581/2017 e d.g.r. n. 698/2018) ed adeguamento del Piano di Emergenza Comunale ;
6. elaborazione ed adeguamenti dello studio per la “componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T.” e relative Norme Geologiche di Attuazione; adeguamento anche a seguito della riclassificazione regionale dal 10/04/2016 ed in particolare l’analisi simica interferente con l’urbanizzato e l’urbanizzabile;
7. analisi, elaborazione dei criteri e conseguente proposta in bozza, ed ancorché successivamente fase definitiva, del **DdP** comprensivo degli atti ed elaborati e degli adeguamenti che le varie Leggi regionali ed il P.T.R. richiedono come allegati (*in particolare Art. 8 della L.R. n° 12/2005 – L.R. n° 31/2014 – L.R. n° 18/2019*);
8. il tutto (*in riferimento precedente punto 6*) elaborazione cartografica e criteri pertinenti la “**rigenerazione urbana e territoriale**” (con coinvolgimento eventuale territori contermini ed in forma associativa) in ragione della disciplina urbanistica regionale vigente (*vedi prevalentemente nelle disposizioni della L.R. n° 18/2019*);
9. elaborazione intera procedura di **V.A.S.** mediante il “rapporto ambientale” ai sensi delle disposizioni regionali (art. 4 della L.R. n° 12/2005 e successive specifiche varie d.g.r.) e sino al decreto di VAS, **ovvero** di esclusione dalla VAS;
10. elaborazione studio di valutazione di incidenza **VIC** (Vinca) nel caso di presenze dei Siti Natura2000 (nel territorio comunale o contermini) e sino al decreto finale;
11. analisi, elaborazione dei criteri e conseguente proposta del **PdR** e del **PdS** comprensivi degli adeguamenti e degli atti che le varie Leggi regionali ed il P.T.R. richiedono come allegati (*PUGSS, pianificazione cimiteriale (PRC), piano delle attrezzature religiose, piano urbano mobilità sostenibile, indagine e prevenzione gas radon, campi di sosta o transito dei nomadi, piano di emergenza comunale, norme tecniche di attuazione, aree per l’installazione impianti telecomunicazioni, ecc.*);
12. presentazione partecipativa al pubblico degli atti di P.G.T. e conseguente adozione in C.C., ne segue pubblicazione (30 gg.), tempo per eventuali osservazioni (30 gg.), acquisizione dei pareri obbligatori degli Enti (Provincia, ARPA, ATS, Regione, Parco, ecc.), analisi e relazione con controdeduzioni alle osservazioni eventuali ed indi approvazione in C.C. degli atti costituenti il P.G.T.;
13. elaborazione delle tavole in accoglimento di eventuali modificazioni conseguenti alla approvazione, nonché elaborazione e predisposizione dei files*shp ai fini della pubblicazione sul BURL;
14. successivamente sarà opportuno procedere con analisi, verifiche e revisione/redazione del “Piano Comunale della Classificazione Acustica”;
15. successivamente sarà opportuno procedere con studio, analisi ed elaborazione del “Piano del Colore” in particolare per il l’intero NAF (Nucleo Antica Formazione) e parti del TUC (Tessuto Urbano Consolidato);
16. successivamente è necessario procedere alla elaborazione del Regolamento Edilizio Comunale sulla base della d.g.r. 24.10.2018 n. 695, ovvero del Regolamento Edilizio Intercomunale ed il tutto in recepimento delle normative nazionali e regionali pertinenti (*vedi proposta di ANCI Lombardia in itinere*).

Geografia fisica e politica

Piadena Drizzona è un Comune italiano della Provincia di Cremona in e Lombardia.

Il Comune di Piadena Drizzona è nato il 1° gennaio 2019 mediante la fusione dei due Comuni confinanti di Piadena e di Drizzona. Lo ha sancito la Legge Regionale n. 26 del 28/12/2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 53 – supplemento – del 31/12/2018.

Il Comune ha una popolazione di 3.972 abitanti. La sede comunale è in piazza Garibaldi, 3.

I due Comuni furono annessi al Comune di Piadena Drizzona : Drizzona 565 abitanti e Piadena 3645 abitanti.

Il comune si estende su 31,7 km² e conta 4 132 abitanti dall'ultimo censimento della popolazione. La densità di popolazione è di 130,4 abitanti per km² sul Comune.

Nelle vicinanze dei comuni di Canneto sull'Oglio, Voltido i Isola Dovarese, Piadena Drizzona è situata a 26 km al Nord-Est di Cremona la più grande città nelle vicinanze.

Situata a 34 metri d'altitudine, il comune di Piadena Drizzona ha le seguenti coordinate geografiche 45° 8' 11" Nord, 10° 21' 38" Est.

Il Sindaco di Piadena Drizzona è Matteo Guido Giorgio Priori.


In basso sono illustrati i confini dei territori dei due comuni soppressi e dei Comuni limitrofi a PIADENA DRIZZONA



Il **referendum** consultivo regionale per la fusione dei comuni di Drizzona e di Piadena si è svolto il 24 giugno 2018.

A Drizzona ha risposto **Sì** il 66,96% dei votanti con un'affluenza alle urne del 49,89% degli aventi diritto. Ha prevalso il **Sì** anche a Piadena con il 61,80% e affluenza del 32,87%.

Territorio



Posizione del comune di Piadena Drizzona nella provincia di Cremona

Frazioni - (Piadena sede Comunale)

Castelfranco d'Oglio, Drizzona, Pontirolo Capredoni, Sal Lorenzo Guazzone, San Paolo Ripa d'Oglio, Vho.

Superficie di Piadena Drizzona	3 169 ettari 31,69 km ²
Altitudine della casa comunale di Piadena Drizzona	34 Metri sul livello del mare
Coordinate Decimali	Latitudine: 45.1363 Longitudine: 10.3605
Coordinate Sessagesimali	Latitudine: 45° 8' 11" Nord Longitudine: 10° 21' 38" Est
Classificazione sismica	Zona 3: sismicità bassa, PGA fra 0,05 e 0,15g.

Comuni vicini a Piadena Drizzona

Canneto sull'Oglio (MN) 3,1km | **Voltido** 3,2km | **Solarolo Rainerio** 5,1km | **San Giovanni in Croce** 5,3km | **Tornata** 5,5km | **Calvatone** 5,7km | **Acquanegra sul Chiese (MN)** 6,6km | **Torre de' Picenardi** 6,7km | **Isola Dovarese** 7,0km | **Casteldidone** 7,0km | **San Martino del Lago** 7,2km | **Rivarolo Mantovano (MN)** 8,1km | **Casalromano (MN)** 8,2km | **Cingia de' Botti** 8,6km | **Bozzolo (MN)** 9,5km | **Derovere** 9,6km | **Scandolara Ravara** 9,9km | **Volongo** 10,8km | **Asola (MN)** 11,1km | **Cappella de' Picenardi** 11,4km

*In **grassetto** sono riportati i **comuni confinanti**. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Piadena Drizzona ordinati per distanza.*

Infrastrutture e trasporti

Il Territorio comunale di Piadena Drizzona è interessato sia da principale percorsi stradali e sia da linee ferroviarie; Piadena Drizzona costituisce un nodo di interscambio tra gomma e ferro.

Piadena-Drizzona è un importante nodo ferroviario. La sua stazione è posta all'incrocio delle ferrovie Brescia-Parma e Cremona-Mantova. La linea ferroviaria è altresì interessata dal progetto esecutivo del raddoppio nella tratta Piadena-Mantova (linea Codogno-Cremona-Mantova).

Il paese è inoltre attraversato, in direzione ovest-est, dalla S.S. n° 10 Padana Inferiore e in direzione nord-sud dalla S.S. n° 343 Asolana.

Il territorio comunale è inoltre coinvolto nel proposto progetto autostradale nel tratto Cremona-Mantova con interferenza alla TiBre (Tirreno-Brennero)

evoluzione demografica

Popolazione Piadena Drizzona 2018 - 2022


La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.

Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

2018	31 dicembre	3986 di cui n° 584 ex Drizzona
2019	31 dicembre	3970
2020	31 dicembre	3939
2021	31 dicembre	3988
2022	31 dicembre	3995

Comuni	residenti al censim. 2011 (pop. legale)	residenti al 31/12/2018	Superficie	Densità al 31/12/2018
Drizzona	552	584	11,7214 km ²	49 ab./km ²
Piadena	3.580	3.402	19,9697 km ²	170 ab./km ²
Piadena Drizzona (CR)	4.132	3.986	31,6911 km²	125 ab./km²

In basso è riportato un grafico a barre in pila con l'**andamento della popolazione** del nuovo comune negli ultimi anni. Ogni barra mostra la proporzione dei contributi della popolazione residente nei singoli comuni originari.



Andamento della popolazione del Comune di Piadena Drizzona (CR)

DETTAGLIO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEI COMUNI ORIGINARI - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Comune di Drizzona - Storia

Sono stati rinvenuti diversi reperti archeologici (armi rustiche, utensili in pietra e in osso) che testimoniano la presenza di insediamenti palafitticoli di epoca preistorica: in particolare, sembrano fare riferimento alla civiltà terramaricola. Il toponimo deriva, con ogni probabilità, da termini antichi, TERZONA o DERTONA, che avevano il significato di 'casa nuova', ed è ipotizzabile che faccia riferimento al fatto che fosse stata distrutta al tempo delle guerre civili e poi ricostruita in epoca medievale o comunale. Fu sede di una comunità di frati benedettini, che si preoccuparono, con opere di bonifica e canalizzazione, di rendere fertili i terreni. Tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo una parte del suo territorio fu infeudata alla famiglia De-Ho e, dal periodo medievale in poi, vi si alternarono diverse nobili famiglie: dai signori Scalona ai Visconti e, successivamente, alla fine del XV secolo, ai San Severino. Nella prima metà del XVI secolo ne divenne proprietario il generale Giovan Battista Castaldo e, in seguito, fu acquistata dalla corte di Spagna. Il patrimonio storico-artistico conta notevoli esempi di architettura religiosa: la vecchia parrocchiale, intitolata a San Martino, completamente ristrutturata nei primi anni del XVI secolo, e la nuova chiesa, tuttora esistente, dedicata a Sant'Eufemia, edificata nel XVIII secolo.

Il corso del fiume Oglio lascia, in questa terra di antiche corti rurali, la propria impronta, offrendo una serie di paesaggi fantastici dominati dalla natura e dalle acque. Percorrendo gli argini, si percepisce un forte contrasto fra i fitti boschi che ricoprono il versante rivolto al fiume, e l'estesa campagna sul lato opposto. L'acqua ha caratterizzato la storia di questi luoghi. Sin dalla loro origine. Non a caso sono stati trovati reperti palafitticoli della civiltà delle terramare. Ma, nel 1000, i Benedettini di San Lorenzo di Cremona, ricevute queste terre dal vescovo Olderico, iniziarono a bonificarli, creando le condizioni per lo sviluppo dell'agricoltura. Un secolo più tardi alcune terre vennero infeudate ai De-ho, in seguito chiamati Drizzona dal nome della località di residenza. Si susseguirono numerosi cambiamenti. Sul finire del Trecento le terre passarono al milanese Galeotto de' Casate, un secolo più tardi vennero trasferite alla famiglia cremonese degli Ocasali.

Non mancarono i Visconti, gli spagnoli, la famiglia Araldi. Ancora più tormentata la storia di Castelfranco distrutto, a metà del seicento dalle truppe francesi, savoiarde e milanesi che parteciparono all'assedio di Cremona. Le ragioni sono evidenti giù nel nome: Castelfranco d'Oglio testimonia la presenza di un antico castello e la concessione di particolari franchigie ai suoi abitanti. Di quel passato non esistono tracce. Importante è, invece, l'antico mulino a cilindri della ditta Carlo Zelioli, posto sull'argine dell'Oglio, ad aprire il bellissimo percorso che si snoda sugli argini del fiume. Nel comune di Drizzona la chiesa attuale intitolata a S. Eufemia, come un precedente tempio, fu eretta al termine del '700, in sostituzione di un precedente luogo di culto, risalente, almeno al Quattrocento. Doveva essere collegato con l'oratorio di san Martino, andato anch'esso perduto. L'edificio attuale (ad una sola navata), invece, si caratterizza per una facciata semplice e slanciata, decorata da colonne corinzie. L'interno conserva pale d'altare e altre opere provenienti dalle antiche chiese (con capolavori di Nicolò Zappa e Marc'Antonio Ghislina).

Drizzona gode di grande importanza grazie alla sede della Casa delle arti e del gioco, voluta dal Maestro Mario Lodi. Da segnalare è un'importante manifestazione, che ogni anno varca le acque del fiume. A Castelfranco, in occasione del patrono San Bartolomeo, che ricorre il 24 Agosto, la statua del Santo viene accompagnata per le vie del paese fino all'argine, dove viene riposta su un'imbarcazione e fatta traghettare sul fiume per un breve tratto. Alla sera una grande festa si svolge nella piazza del paese.

Comune di Piadena - Storia

Piadena è sede del comune italiano di Piadena Drizzona in provincia di Cremona.

Dal 1° gennaio 2019 si è fuso con il comune di Drizzona per dare vita al nuovo comune di **Piadena Drizzona**.

Piadena fu abitata già in età preistorica, come testimoniano ritrovamenti archeologici nella zona; nel neolitico le popolazioni primitive vivevano quasi sicuramente in capanne poste su alture e in villaggi lacustri nell'età del bronzo.

L'etimologia di Piadena non è certa: secondo un'ipotesi piuttosto antica, il nome sarebbe dovuto all'esarca di Ravenna Giovanni Platina, che nel 686 fondò qui il castrum Platinae. Secondo altri storici la nascita del centro deriverebbe invece da un insediamento etrusco.

La località appare nominata in un atto del 990 con cui il vescovo cremonese dona il castello al Monastero di San Lorenzo in Cremona.

La denominazione di “Vho” (oggi località frazione) sembra trarre origine dal termine latino “vadum”, cioè guado, poiché in quel punto era possibile attraversare l'Oglio. Abitato dai Romani, fu anche teatro degli scontri avvenuti nella vicina Calvatone nel 69 d.C.

Nel 1019 venne ceduta dal marchese di Toscana Bonifacio di Canossa ai vescovi cremonesi.

Sconvolta per due secoli (XIII e XIV) dalle lotte fra guelfi e ghibellini, fu incendiata nel 1306 dai guelfi bresciani e mantovani. Occupata dai Gonzaga, nel 1348 fu ceduta ai Visconti, che ne rafforzarono il sistema difensivo e fecero erigere torrioni di guardia (le “torrazze di Salvaterra”) che ancora oggi spiccano sullo stemma civico.

Nel XV secolo fu espugnata dai veneziani, ma ritornò ben presto al Ducato di Milano.

Nel 1494 gli Sforza la infeudarono ai Sanseverino.

Fu feudo di parecchie famiglie, tra cui gli Ocasali di Cremona e gli Araldi. Nel XVII secolo venne saccheggiata durante la guerra che opponeva il conte di Modena agli spagnoli. Nel corso del XVIII e XIX secolo Piadena condivise le sorti del resto del territorio lombardo dalla prima dominazione asburgica, all'avvento di Napoleone, alla costituzione del Regno Lombardo-Veneto. Significativo fu il contributo dato dai piadenesi ai moti rivoluzionari del Risorgimento.

Gli edifici storici di rilievo sono l'ex convento seicentesco Gerolimini, sede del municipio e la villa settecentesca Magio Trecchi, dove è attiva una casa di cura per anziani.

Nel municipio, che occupa l'ex convento dei Gerolimini, vi è un museo archeologico che espone numerosi reperti preistorici, celtici e romani.

Lo stemma comunale è composto di alcuni emblemi significativi della storia locale. Le due torri in muratura congiunte da un ponte sul fiume alludono o alle fattezze della torre denominata di Salvaterra, che si doveva trovare sul canale Delmona sulla strada per San Giovanni in Croce, oppure alludono alle due distinte torri difensive del territorio, ossia la Torre di Salvaterra e la torre che doveva ergersi in prossimità del fiume Oglio. Sopra alla struttura murata compare il singolare stemma visconteo del serpente che inghiotte un uomo, simbolo delle vittoriose imprese belliche del nobile casato dei Visconti che furono signori anche di Piadena. Sotto lo stemma compare il nome del comune nell'antica forma di “Platina”.

Piadena fu “patria” del **Maestro Mario Lodi** (*Piadena, 17 febbraio 1922 – Drizzona, 2 marzo 2014*); il Maestro è stato un insegnante, pedagogista e scrittore italiano; le sue metodologie educative furono inizialmente ispirate da quelle di Célestin Freinet, seguendo un indirizzo che lo fece diventare esponente del Movimento di cooperazione educativa.

Architetture religiose

- **Chiesa di Santa Maria Assunta, risalente al XVIII secolo**

La chiesa di Santa Maria Assunta, detta anche chiesa di Santa Maria Assunta e San Pammacchio, è la parrocchiale di Piadena, frazione-capoluogo del comune sparso di Piadena Drizzona, in provincia e diocesi di Cremona.

La prima citazione della pieve di Piadena risale al 1385 ed è contenuta nel *Liber Synodalium*, dal quale si apprende che la sua giurisdizione ricadeva sulle cappelle di San Giovanni in Croce, Castelfranco, Ronchano, Soldicio e Voltido; nelle *Rationes Decimarum* del 1404 come sue filiali risultavano solo quelle di San Giovanni in Croce, Voltido e Castelfranco d'Oglio. All'inizio del XVI secolo la pieve venne visitata dal vescovo Gerolamo Trevisan; nel 1602 il vescovo Cesare Speciano, durante la sua visita, trovò che la chiesa, inserita nel vicariato foraneo di Calvatone e retta da un arciprete, era sede delle società del Santissimo Sacramento e del Santissimo Rosario e che il numero di fedeli era pari a 300. La parrocchiale, dal momento che era danneggiata nella struttura, tra il 1748 e il 1758 fu completamente ricostruita in stile barocco su disegno di Marco Bianchi; se nel 1781 i fedeli ammontavano a 750, nel 1808 erano saliti a 800 e nel 1808 a 940.

All'inizio del Novecento la chiesa divenne sede di un vicariato comprendente, oltre a quella piadense, anche le parrocchie di Calvatone, Castelfranco, Drizzona, San Lorenzo Guazzone, San Paolo Ripa d'Oglio, Vho e Voltido; questo vicariato fu soppresso nel 1975 in occasione della riorganizzazione territoriale della diocesi decretata dal Vescovo Giuseppe Amari.

Descrizione

Esterno

La barocca facciata a salienti della chiesa, rivolta a sudovest, è suddivisa da una cornice marcapiano in due registri, entrambi scanditi da paraste; quello inferiore, più largo, presenta i tre portali d'ingresso, mentre quello superiore, affiancato da volute, è caratterizzato da una finestra e coronato dal timpano mistilineo spezzato. Annesso alla parrocchiale è il campanile a base quadrata, la cui cella presenta su ogni lato una monofora, affiancata da semicolonne sorreggenti un frontoncino, ed è coronata dalla cupoletta poggiate sul tamburo.

Interno

L'interno dell'edificio si compone di un'unica navata, sulla quale si affacciano le cappelle laterali e le cui pareti sono scandite da lesene sorreggenti il cornicione, sopra il quale si imposta la volta a botte costolonata; al termine dell'aula si sviluppa il presbiterio, rialzato di alcuni gradini, ospitante l'altare maggiore e chiuso dall'abside.

- **Ex convento e chiostro dei Gerolimini**

I poveri eremiti di San Girolamo (in latino *Congregatio pauperum eremitarum B. Petri de Pisis Ordinis Sancti Hieronymi*) sono un'antica congregazione eremitica fondata nel 1380 dal beato Pietro Gambacorta e approvata da papa Eugenio IV nel 1446. Assimilati agli ordini mendicanti nel 1571, furono soppressi da papa Pio XI nel 1933.

La congregazione fu fondata da Pietro Gambacorta da Pisa: dopo aver letto le opere ascetiche di san Girolamo, lasciò la famiglia per vivere da penitente e visitò Santa Maria del Santo Sepolcro presso Firenze, l'abbazia di Vallombrosa, l'eremo di Camaldoli e il santuario della Verna. Desiderando abbracciare la vita eremitica, si ritirò ai margini del Monte Cesana, nei pressi di Urbino, e nel 1380 vi costruì il romitorio di Montebello, intitolato alla Santissima Trinità: attorno a Pietro si riunì presto una comunità di eremiti.

Siti archeologici

- **Sito palafitticolo Lagazzi del Vho; patrimonio Unesco**

Lagazzi del Vho è un sito palafitticolo situato a sud della frazione Vho del comune di Piadena Drizzona, in provincia di Cremona.

I primi scavi, condotti da Francesco Orefici e da Antonio Parazzi, risalgono al 1891 e rinvennero una serie di pali inseriti verticalmente nel terreno, utilizzati per la costruzione di capanne, risalenti all'età del bronzo.

Aree naturali

- **Monumento naturale I Lagazzi**

Il **monumento naturale I Lagazzi** è un'area naturale che si trova a Piadena, in provincia di Cremona.

Caratteristiche ambientali

La zona sorge lungo un alveo fluviale relitto, oggi percorso da due fossi denominati "Lagazzo" e "Gambina di Mezzo". Qui sorge un bosco igrofilo affiancato da un canneto lungo le sponde dei due corsi d'acqua. La campagna circostante è coltivata prevalentemente a prato.

Nei pressi sono stati ritrovati insediamenti palafitticoli risalenti all'età del Bronzo i cui oggetti sono ora stati collocati presso il Museo archeologico di Piadena.

Sviluppi

L'area si inquadra in un progetto della provincia di Cremona denominato "Il territorio come ecomuseo" il cui scopo è quello di illustrare e conservare le associazioni tra le opere dell'uomo e le caratteristiche ambientali e morfologiche. Il monumento naturale vuole essere il primo intervento di preservazione ambientale minore nell'area meridionale del territorio provinciale.

Musei

- **Museo archeologico – Civico Museo Platina**

Il civico museo Platina è un museo archeologico di Piadena Drizzona, in provincia di Cremona. Istituito nel 1960 all'interno dell'ex convento dei Gerolimini, raccoglie reperti provenienti dal Casalasco, da Piadena, dal sito palafitticolo Lagazzi del Vho, dalla necropoli dell'età del Bronzo Finale di Fontanella Grazioli e dalle zone circostanti, siti noti già nell'Ottocento. Di grande rilievo storico una statuetta bicefala, legata al culto di una dea della fertilità, del periodo Neolitico.

Il museo propone anche un percorso di visita presso il "Monumento naturale I Lagazzi".

criteri linee guida - obiettivi e strategie

L'Amministrazione Comunale di Piadena Drizzona, (nuovo Comune nato il 1° gennaio 2019 mediante la fusione tra il Comune di Drizzona e Comune di Piadena) spinta dalla volontà di attuazione dei nuovi principi della pianificazione, con propria Deliberazione della Giunta Comunale n° 60 del 06/04/2020, ha ritenuto opportuno dare “avvio al procedimento” di elaborazione di nuovo P.G.T. a seguito della istituzione del nuovo Comune e così proponendone adeguamenti, riferiti al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi ed al Documento di Piano, inerenti la distribuzione di ambiti di proprietà comunale e/o privata, finalizzati ad ottenere una migliore possibilità di interventi di edilizia pubblica e/o privata; il tutto in conformità ai principi che regolano e limitano il consumo di suolo, inserendo adeguati aggiornamenti nelle tavole del P.G.T. ed ancorché con particolare riferimento alla revisione delle Norme Tecniche attuative e del successivo Regolamento Edilizio Comunale.

In tali considerazioni si evidenzia e si richiama che:

- il Comune di PIADENA DRIZZONA è stato istituito il 1° gennaio 2019 così come sancito dalla Legge Regionale n. 26 del 28/12/2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 53 supplemento del 31/12/2018;
- il nuovo Comune ha estensione risultante dalla sommatoria delle singole precedenti estensioni e una popolazione di n. 3.972 abitanti alla data della istituzione, con sede comunale sita in Piazza Garibaldi, n. 3;
- il Comune di PIADENA si era dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) definitivamente approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 08/04/2014 e con efficacia per pubblicazione sul BURL Serie Inserzione e Concorsi n. 37 in data 10/09/2014;
- il Comune di DRIZZONA si era dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) definitivamente approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 09/09/2009 e con efficacia per pubblicazione sul BURL Serie Inserzione e Concorsi n. 40 in data 06/10/2010;
- nella L.R. 15/12/2006 n. 29, all'art. 12 (*Disposizioni transitorie per i provvedimenti amministrativi comunali*) è stabilito che: “*i provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni d'origine restano in vigore fino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata*”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/07/2019 è stata approvata definitivamente la prima Variante Puntuale al Piano di Governo del Territorio del Comune di PIADENA con pubblicazione sul BURL per renderla efficace;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 61 del 12/03/2019 è stata disposta, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. n. 31/2014, come modificato dalla L.R. n. 16/2017 e L.R. n. 17/2018, la proroga di validità e dei contenuti del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio di Piadena di 12 (dodici) mesi successivi all'adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con le motivazioni in essa esplicitate;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 62 del 12/03/2019 si è dato atto che la facoltà di proroga prevista dall'art. 5, comma 5, della L.R. n. 31/2014, non interessa il vigente Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio di Drizzona, approvato ai sensi dell'art. 10-bis della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 (Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti) introdotto dalla L.R. n. 4 del 2008, (in vigore dal 01/04/2008), le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili;

E' pertanto auspicabile, al fine di ottenere un efficace ed adeguato strumento di P.G.T., che il Comune provveda alla riformulazione dei rispettivi originari P.G.T. (che ne perdono efficacia), mediante l'elaborazione di un nuovo P.G.T. che ne ricomprenda l'intero nuovo territorio al fine di dotare il nuovo Comune del proprio strumento urbanistico; altresì si deve operare mediante la redazione della “**carta del consumo di suolo**”, così come si deve provvedere all'individuazione della modalità comunale per la definizione della “**soglia di riduzione del consumo di suolo**” ed ancorché provvedere alla eventuale individuazione di ambiti e delle metodologie finalizzate alla

“**rigenerazione urbana**” dettandone normative e dimensionamenti anche in attuazione dei criteri regionali e provinciali coordinati.

La popolazione attualmente residente è *superiore* a 2000 abitanti e pertanto, nella elaborazione degli atti di Variante al P.G.T., si procederà in applicazione delle disposizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, dell’art. 9 e dell’art. 10 della citata L.R. n. 12/2005.

A seguito delle sopravvenute esigenze di pianificazione nella gestione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi e del Documento di Piano, necessita oggi operare mediante una rilettura di questi atti determinanti il nuovo P.G.T. stesso, oltre che confermare la necessità di una riproposizione generale delle Norme Tecniche.

Quindi si deve oggi operare mediante specifica **elaborazione generale**, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 11.03.2005 n° 12, ancorché mediante preventiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) resa ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. n. 12/2005, **ovvero verifica** di assoggettabilità (esclusione) dalla V.A.S., oltre alla procedura di verifica mediante specifico “**Studio per la Valutazione di Incidenza sulla Rete Natura 2000**” (*Valutazione d’Incidenza siti Natura 2000*); nel caso di specie, infatti, sussistono nel territorio comunale e nei Comuni contermini, siti ed ambiti Natura 2000.

Nella fattispecie, lo studio in oggetto riguarderà prevalentemente i seguenti aspetti urbanistici:

- = *revisione degli indirizzi strategici di politica urbanistica attraverso un confronto con il nuovo quadro socio-economico di sviluppo (in particolare per la rigenerazione urbana e/o territoriale) e con i contenuti della normativa e della pianificazione regionale;*
- = *analisi e revisione dell’attualità degli ambiti di trasformazione indicati dal Documento di Piano, ed in ragione del contenimento del consumo di suolo, mediante la riduzione percentuale da dimensionare attraverso la “carta del consumo di suolo” ed il “bilancio ecologico del suolo – BES”;*
- = *adeguamento alle nuove prevalenti disposizioni normative, ridefinizione e riproposizione interpretativa delle Norme Tecniche del Piano delle Regole, del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, nonché eventuali correzioni per meri errori materiali;*
- = *individuazione specifica e localizzativa cartografica, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 12/2005, degli atti di cui è articolato il P.G.T.;*
- = *ridefinizione e redistribuzione degli ambiti di trasformazione (senza individuarne nuovi) e delle aree a destinazione pubblica nel P.d.S. senza determinarne consumo di suolo;*
- = *revisione e ridefinizione dei tracciati ciclabili in adeguamento alle sopravvenute esigenze di percorsi, ancorché di intermodalità, prevalentemente complanari;*
- = *revisione e ridefinizione dei tracciati stradali in riferimento alla proposta da ricercare attraverso il successivo Piano Urbano Mobilità Sostenibile;*
- = *opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti lo “studio-geologico-sismico-rischio idraulico” in ragione delle nuove normative (art. 57 della L.R. n. 12/2005);*
- = *opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti “invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano” in ragione delle nuove normative (art. 58 bis della L.R. n. 12/2005);*
- = *analisi ed adeguamenti di coerenza con le disposizioni del Parco Regionale dell’Oglio Sud;*
- = *maggiore coerenza identificativa del simbolo di tutela delle “zone archeologiche”;*
- = *verifica sostenibile tra Provincia di Cremona e Regione Lombardia in merito alla definizione del tracciato definitivo dell’autostrada Cremona-Mantova;*

i “sistemi” nel Piano di Governo del Territorio

L'obiettivo primario del progetto generale del nuovo P.G.T. è l'intento di abbandonare progressivamente il tradizionale approccio della pianificazione e gestione del territorio “per comparti separati”, per avvicinarsi invece ad una nuova consapevolezza della necessità e dell'utilità di sviluppare, da parte delle realtà locali, capacità autonome e scelte condivise di promozione e di definizione di strategie di indirizzo comune.

Le attuali trasformazioni socio-economiche, infatti, si traducono in una nuova politica di sviluppo e di marketing territoriale che punta alla qualità urbana e verso un modello di gestione del territorio come sistema policentrico e reticolare.

Per avere una visione unica e condivisa del territorio e per le sue questioni più macroscopiche, la diretta gestione del “*governo del territorio*” vedrà progressivamente impegnata l'Amministrazione comunale nella verifica dei “*sistemi*” di volta in volta ricercati e sviluppati successivamente nella gestione diretta del P.G.T e nel senso di porre una riflessione dei punti cardinali e delle strategie per quanto riguarda:

- 1. SISTEMA RESIDENZIALE** (nuova costruzione – ristrutturazione edilizia - edilizia convenzionata, bioedilizia, architettura bioclimatica, ecc.)
- 2. SISTEMA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE** (in applicazione della nuova legge regionale n° 18/2019)
- 3. SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE** (Parco Oglio Sud, oasi ambientali, percorsi ciclo-pedonali ed aree attrezzate, PLIS, Siti Natura2000, Sito “I Lagazzi del Vho”, tutela e valorizzazione delle acque)
- 4. SISTEMA SCOLASTICO** (localizzazione scuola primaria / secondaria / specialistica)
- 5. SISTEMA CULTURALE** (biblioteca – museo - teatro - aree archeologiche, centuriazioni, valorizzazione del Civico Museo Platina)
- 6. SISTEMA PRODUTTIVO** – S.U.A.P. (artigianale di servizio, artigianale, industriale, commerciale, polo del Kilometro bianco, sostenibilità economica e ricerca dei finanziamenti)
- 7. SISTEMA DELLA ATTRATTIVITA'** (piano comunale dell'offerta insediativa, piano della attrattività, sistema regionale ATTRACT, proposta per la competitività e del modello di sviluppo sostenibile)
- 8. SISTEMA COMMERCIALE** (distretto del commercio - pianificazione sul territorio di ogni singolo comune esercizi di vicinato – pianificazione territoriale per medie strutture di vendita)
- 9. SISTEMA MERCATALE** (distretto del commercio - mercato comunale – mercato intercomunale di differenti realtà “Mercato del Forte – Mercato Coldiretti – Mercato produttori agricoli”)
- 10. SISTEMA DEL TERZIARIO AVANZATO** (poliambulatori ospedalieri decentrati, uffici pubblici - servizi pubblici decentrati, polo logistico, ecc.)
- 11. SISTEMA DELLA PROTEZIONE CIVILE** (VV.F. – Provincia – Piano Comunale/Sovra comunale della protezione civile – Centro Interforze Provinciale)
- 12. SISTEMA INFRASTRUTTURALE** (viabilità comunale, intercomunale e sovracomunale, scalo ferroviario, collegamenti gomma-ferro, collegamenti autostradali, attracco portuale, servizi ai singoli, mobilità e trasporti, ciclabili e percorsi ciclo-pedonale)
- 13. SISTEMA TURISTICO-RICETTIVO** (strutture ricettive in genere, B&B, agriturismi, valorizzazione delle presenze delle manifestazioni, ristorazione)
- 14. SISTEMA SPORTIVO-RICREATIVO** (centro sportivo polifunzionale, valorizzazione dei singoli impianti sportivi esistenti, aree gioco e parchi inclusivi)

dati\DUEN\COMUNE DI PIADENA DRIZZONA\P-G-T Piacena Drizzona 2020\03 VAS\All_01_Documento Direttore - VAS-okok.docx